



REGIONE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario
Settore Interventi per la Produzione Agricola

***PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI***

(Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000)

dicembre 2000

- 1° revisione dicembre 2001 -

(*) Il presenta allegato consta di n. 28 pagine numerate



Sommario

1. Premessa	3
2. La nuova OCM: il Regolamento (CE) n. 1493/99	4
2.1 Strumenti normativi per l'attuazione dell'OCM del settore vitivinicolo	6
3. Analisi del Settore: la viticoltura regionale	6
3.1 L'evoluzione del mercato	6
3.2 Le aziende e la superficie vitata	7
3.3 Le produzioni vitivinicole	8
3.4 I vini a denominazione di origine e IGT	8
3.5 L'andamento delle produzioni a D.O. e IGT	9
3.6 La PLV vitivinicola	10
3.7 Le strutture di trasformazione	10
3.8 Punti di forza	10
3.9 Punti di debolezza	11
4. Obiettivi del piano	13
5. Indicazioni generali di intervento	15
6. Dotazione finanziaria	16
7. I soggetti beneficiari	16
9. Distribuzione della superficie assegnata alla Campania	19
10. Superficie di intervento	19
11. Misure di intervento	19
11.1 Misura 1 - Rcimpanti	19
11.2 Misura 2 - Ristrutturazioni	21
12. PROCEDURE	23
12.1 Presentazione delle domande	23
12.2 Priorità	24
12.3 Graduatoria delle domande	25
12.4 Esecuzione delle opere e collaudi	26
12.5 Erogazione dei contributi	26
12.6 Proroga e Varianti	27
12.7 Norme transitorie	27
12.8 Controlli sulle iscrizioni dei vigneti realizzati, ai rispettivi albi DOC ed agli elenchi delle vigne ad IGT	27
QUADRO DELLE PROCEDURE	28



1. Premessa

Con l'approvazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, entrato in vigore il 1° agosto 2000, sono state concordate le basi per procedere ad una riforma che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi del mercato, che appare, in notevole espansione.

La regolamentazione comunitaria in materia vitivinicola è molto voluminosa e per alcuni versi anche complicata per il fatto che essa ha dovuto rispondere alle esigenze di più viticolture, distribuite tra il Mediterraneo ed il limite nord della coltura, tra tecniche agronomiche differenti, inserite in mercati tradizionalmente diversi. In effetti, la regolamentazione è risultata un compromesso tecnico, e soprattutto economico, tra i due più grandi produttori mondiali, l'Italia e la Francia.

I criteri di base del regolamento CEE n. 822/87 erano ispirati a tre principi:

- a) assicurare un equo tenore di vita ed entrate stabili per i produttori;
- b) garantire prezzi adeguati per i consumatori;
- c) puntare sull'incremento del livello qualitativo delle produzioni.

La nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) che regola attualmente il settore vitivinicolo sostituisce integralmente la OCM che ha regolamentato il settore stesso negli ultimi anni, cioè il Reg. CEE n. 822/87.

Gli obiettivi e gli sforzi dell'UE, volti a ridurre e qualificare la produzione, sono stati in buona parte raggiunti; infatti, dal 1987 (data di entrata in vigore del Reg. CEE 822/87) ad oggi, l'area coltivata a vite si è notevolmente ridotta. In Italia, in circa un decennio, si è passati dagli oltre 932.000 a poco più di 842.000 ettari, come illustrato nella tabella 1, ricavata dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, a partire dai dati complessivamente resi dagli Assessorati Regionali all'Agricoltura, per la dichiarazione del potenziale viticolo.

Dopo aver raggiunto un sostanziale punto di equilibrio, la Comunità si è preoccupata di valorizzare al meglio il potenziale viticolo esistente, attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni prevedendo, per i vigneti in regola e per i prossimi 5 anni, un sistema di incentivi.

Si presenta, quindi, anche per la regione Campania una straordinaria opportunità da cogliere attraverso un miglioramento della base ampelografica, risultata compromessa soprattutto negli anni '70, quando ci fu un'invasione di vitigni extraregionali, a causa della loro facile adattabilità, ma soprattutto a causa della loro elevata produttività.

In realtà, completata la fase di abbandono della viticoltura di pianura, si tratta di migliorare, riqualificare e valorizzare la viticoltura collinare campana, che rappresenta circa il 95% di quella regionale, al fine di produrre vini di più alto standard qualitativo.



Tab. 1 - Inventario delle superfici viticole in Italia
(situazione all' 1/9/1999, dati in ettari)

(Regione/Prov. Autonoma)	Superficie vitata		Diritti disponibili		Totale
	Vqprd	Vini da tavola (e Igt)	Reimpianti	Nuovi impianti	
Piemonte	39.752	13.250	1.286	1.427	55.716
Valle d'Aosta	146	462	4	39	652
Lombardia	17.905	6.636	400	1.704	26.646
Veneto	33.902	39.500	430	2.441	76.273
Friuli V.G.	13.919	5.577	144	893	20.535
Liguria	645	4.180	13	98	4000
Emilia Romagna	23.088	39.016	283	2.431	64.820
Toscana	33.094	31.346	1.373	1.485	67.298
Umbria	5.670	10.144	541	1.064	17.419
Marche	9.314	12.421	705	899	23.339
Lazio	15.584	29.363	252	824	46.024
Abruzzo	13.736	21.950	119	1.495	37.300
Molise	1.000	7.381	184	60	8.625
Campania	4.131	32.233	780	-	37.145
Puglia	19.910	91.160	39	3.999	115.105
Basilicata	1.773	7.269	-	-	9.043
Calabria	-	18.519	62	174	18.755
Sicilia	9.532	126.889	280	21.955	158.656
Sardegna	8.300	29.600	86	1.500	39.468
Prov. Bolzano	4.932	-	-	141	5.073
Prov. aut. Trento	7.479	1.721	100	153	9.453
TOTALE	263.817	528.623	7.085	42.784	842.310

2. La nuova OCM: il Regolamento (CE) n. 1493/99

La nuova OCM punta ad essere coerente con una situazione di mercato dove i problemi principali non riguardano più i surplus di produzione, ma la competitività del settore, il controllo della spesa, l'armonizzazione della politica comune per il settore vitivinicolo con i principi dell'Agenda 2000 ed il soddisfacimento degli obblighi in termine di liberalizzazione del commercio a livello mondiale. Con l'attuazione degli accordi commerciali dell'Uruguay Round (1995), che hanno condotto ad una maggiore apertura del mercato comunitario, i produttori comunitari devono potenziare la propria competitività, a fronte dell'eliminazione delle tradizionali misure di intervento, quali le sovvenzioni alle esportazioni.

Gli obiettivi perseguiti dalla nuova OCM sono i seguenti:

- salvaguardia di un giusto equilibrio raggiunto tra domanda ed offerta nel mercato comunitario e la rinuncia all'intervento sul mercato come strumento per eliminare i surplus;
- il potenziamento delle esportazioni verso paesi extra UE;
- consentire ai produttori UE di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione, rendendo il settore più competitivo a lungo termine, attraverso il miglioramento competitivo degli stessi produttori UE nei confronti dei concorrenti extra UE, soprattutto di quelli che operano all'interno dei così detti Paesi a viticoltura emergente (Australia, Cile, Sud Africa ecc.) che con vigneti moderni e tecnologie enologiche avanzate, e con la produzione totale



assenza di una legislazione che limiti o, quanto meno regolamenti, l'impianto del vigneto, stanno intaccando seriamente il primato dell'Europa, e dell'Italia in particolare;

- la valorizzazione delle differenze regionali;
- il rafforzamento del ruolo delle associazioni dei produttori e degli organismi interprofessionali di filiera;
- ridurre la complessità normativa, rispetto alla vecchia OCM, attraverso una semplificazione della politica del settore, con l'indicazione nella regolamentazione di criteri generali e non di eccessivi dati tecnici, che devono essere continuamente modificati, al fine anche di tenere anche conto delle considerevoli diversità regionali;
- concessione di vantaggi specifici ai giovani imprenditori, in maniera da agevolare non solo il loro insediamento, ma anche l'adeguamento strutturale delle relative aziende dopo la fase iniziale di insediamento, attraverso la concessione gratuita dei diritti di impianto provenienti dalle riserve nazionali e/o regionali.

La nuova OCM mira quindi a privilegiare l'azione strutturale rispetto agli strumenti di intervento sul mercato. Questo implica che, ad esempio, la distillazione sovvenzionata entra in gioco solo in circostanze eccezionali. In definitiva, l'equilibrio di mercato dovrebbe essere perseguito con azioni nei confronti dell'offerta e della domanda e per questo sono previste una serie di misure per la gestione del *potenziale produttivo viticolo* che comporta limitazioni degli impianti, *premi per l'abbandono* definitivo delle superfici vitate ed un sostegno alla riconversione e alla ristrutturazione dei vigneti.

Sul fronte dell'offerta esiste l'intenzione di modificare ulteriormente la struttura della produzione, incrementando la quota dei vini di qualità ed incoraggiando la produzione di altri vini qualificati come i vini da tavola con indicazione di origine (IGT). Questo dovrebbe avvenire mediante una ristrutturazione ed una razionalizzazione dei vigneti basata sul cambiamento delle varietà, delle forme di allevamento, della localizzazione, ecc.. La razionalizzazione dei vigneti sarà sostenuta da un sistema di incentivi, così come l'insediamento dei giovani imprenditori. La riforma intende anche stimolare le organizzazioni dei produttori e quelle interprofessionali che dovrebbero farsi carico delle azioni di organizzazione dell'offerta e di programmi di promozione della cultura del vino, soprattutto tra le giovani generazioni, anche pubblicizzando gli effetti favorevoli alla salute di un consumo moderato di vino.

Le ripercussioni dell'adozione della nuova OCM incidono sulle scelte imprenditoriali attraverso una serie di misure, quali:

- la concessione all'Italia di una prima quota di nuovi diritti di impianto, pari 12.933 ettari;
- il blocco degli impianti fino al 31 luglio 2010;
- la soppressione della distillazione obbligatoria e la definizione di un tetto per quella preventiva (per l'Italia nella campagna 1999/2000 è stata fissata in 4000 ettolitri);
- la creazione di un inventario del potenziale produttivo vitivinicolo ed il regime di sostegno per la realizzazione dei piani regionali per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Per quanto riguarda, in particolare, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, questa deve avvenire in maniera controllata e pianificata, da cui l'elaborazione del presente Piano regionale, conforme nelle sue linee con la normativa comunitaria, soprattutto per adeguare la produzione in talune aree in cui essa non è adeguata alla domanda, ed in cui la situazione potrebbe essere migliorata con la ristrutturazione dei vigneti, la riconversione varietale, la razionalizzazione e il miglioramento delle tecniche di gestione.



2.1 Strumenti normativi per l'attuazione dell'OCM del settore vitivinicolo

Il D.M. del 27 luglio 2000, che disciplina le modalità applicative delle norme previste dai Regg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ha disposto che le Regioni fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

Inoltre l'art. 7 del suddetto decreto, al paragrafo 4, dispone che le Regioni inviano i piani all'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF).

Le Regioni poi, ai sensi del paragrafo 7 dello stesso D.M., inviano all'Organismo pagatore, secondo le modalità e i tempi fissati dall'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.

Poiché la Commissione dell'U.E. al momento dell'approvazione del presente atto non ha ancora emesso la decisione di approvazione dell'inventario viticolo regionale, condizione indispensabile per la concessione del sostegno alla realizzazione dei piani, la Giunta Regionale stabilisce che le domande di contributo non produrranno alcun effetto e non determineranno alcuna obbligazione qualora la Commissione dell'U.E. emetta decisione negativa circa la compilazione dell'inventario e che la Regione Campania è esonerata da ogni responsabilità connessa all'eventuale decisione negativa della Commissione medesima. Quanto appena detto è valido anche per l'eventuale esito negativo della verifica di conformità del MiPAF e dell'Organismo pagatore.

Inoltre, considerato che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per la realizzazione dei piani saranno gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e quindi, non saranno trasferite alla Regione medesima, si stabilisce che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui si riferiscono le domande presentate è ad esclusivo rischio dell'azienda interessata con sollievo della Regione Campania da ogni responsabilità ed impegno circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi per le opere realizzate sulla base del presente atto.

Ciò premesso la Regione Campania ha elaborato il presente piano, che peraltro, contiene anche le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno.

3. Analisi del Settore: la viticoltura regionale

3.1 L'evoluzione del mercato

La viticoltura campana, dopo una fase di grande difficoltà, vive una stagione di rilancio, come è dimostrato dai crescenti consensi che le produzioni enologiche regionali riscuotono sui mercati più qualificati. Tali successi sono da attribuirsi, oltre che alla intrinseca qualità dei prodotti, alla spiccata tipicità dei vini, derivanti dall'ambiente vocato e da una base varietale estremamente originale.

Tali elementi sono alla base del rilancio della vitivinicoltura campana e, quindi, delle misure predisposte a sostegno del settore, anche in considerazione dell'evoluzione del mercato che fa registrare:

- grande vivacità circa l'orientamento dei gusti dei consumatori, che non consente rendite di posizione, ma impone continui adeguamenti;
- diminuzione complessiva della quantità di vino consumato: si è passato, in Italia, dai 110 l pro-capite degli anni '70 agli attuali 41 e, in ambito comunitario, dai 100 milioni di hl degli anni '80 ai 60 milioni attuali;
- crescita nel consumo dei vini di pregio in genere e dei vini a Denominazione di Origine in particolare, specie se i vini sono monovarietali;
- crescente penetrazione sui mercati nazionali e comunitari dei vini provenienti dai paesi a viticoltura emergente.



3.2 Le aziende e la superficie vitata

I dati statistici dell'ultimo Censimento dell'agricoltura italiana (4° Censimento ISTAT 1990) attribuivano alla Campania una superficie vitata pari a 38.722 Ha, che rapportata al precedente Censimento evidenziavano una flessione del 18,9 %.

Il fenomeno è proseguito anche negli anni '90, anche se in misura inferiore. Attualmente il vigneto campano è stimato in 36.365 ettari, a seguito degli interventi riportati in dettaglio nella tabella 2, con una ulteriore contrazione del 6,5 %.

A tale superficie vanno aggiunti i 780 ettari in portafoglio, per un totale di 37.145 ettari, pari al 6 % della superficie vitata nazionale. Il 33,2 % della superficie vitata è collocata in provincia di Benevento, cui seguono nell'ordine Salerno (10.931 Ha), Avellino (7.530 Ha), Caserta (4.131 Ha) e Napoli (3.335 Ha), che negli anni '80 ha visto ridursi del 45 % la superficie a vite. Gran parte dei vigneti risulta collocato in aree vocate. Infatti, il 71,4 % è impiantato in collina, il 24,4 % in montagna e solo il 4,2 % in pianura, contro il 58,5 %, il 7,8 % e il 33,6 %, rispettivi valori a livello nazionale.

Tab. 2 - Superficie vitata regionale

Provincia	sup. a vite anno 1990 (a)	superfici estirpate (b)	reimpianti effettuati (c)	nuovi impianti effettuati (d)	superfici abbandonate (e)	superfici vigneti al 01/09/99 (a-b+c+d-e)	Superficie in portafoglio (f)
AVELLINO	7.960	783,16	340,24	13,00		7.530	
BENEVENTO	12.222	439,00	249,00	25,38		12.057	
CASERTA	4.194	74,99	12,42	0,00		4.131	
NAPOLI	3.337	11,98	0,89	9,35		3.335	
SALERNO	11.009	105,75	17,50	10,00		10.931	
TOTALE	38.722	1.414,88	620,05	57,73	1.619,82	36.365,08	780,86

TOTALE Potenziale viticolo ha 37.145,94

- (a) Dati del 4° Censimento dell'agricoltura
- (b) Sup. estirpate con diritto (Reg. CEE n. 822/87)
- (c) Reimpianti effettuati con diritto (Reg. CEE n. 822/87)
- (d) Reg. CEE 1592/96
- (e) Reg. CEE 1442/88
- (f) Nuovi diritti concessi ai produttori ma non ancora utilizzati

Negli anni la Campania tende ad accentuare tale connotazione. Infatti, gran parte delle estirpazioni ha interessato prevalentemente le aree di pianura e meno vocate. Ciò è, per altro, confermato dalla distribuzione sul territorio delle aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono definitivo della viticoltura, che ha interessato solo marginalmente le aree vocate. Il fenomeno appare, inoltre, intenso nelle aree collocate in prossimità di insediamenti abitativi e a maggiore pressione demografica, con effetti negativi sull'evoluzione di alcune produzioni tipiche di pregio.

Tali elementi attribuiscono alla viticoltura un ruolo strategico a tutela dell'ambiente e del territorio e dell'economia delle aree interne della regione. Le considerazioni relative alla collocazione della coltura hanno indotto l'Amministrazione Regionale a non applicare in ambito regionale dal 1997 i regolamenti comunitari che finanziano l'estirpazione definitiva dei vigneti, lavorando, invece, per l'incremento delle superfici vitate nelle aree collinari e vocate.



Nel 1990 la coltura della vite interessava 109.889 aziende, con un'incidenza a livello nazionale pari al 9,4 %. Rispetto al corrispondente dato del 1982, si evidenziava una flessione del 28,3 %, cui corrisponde un allontanamento dal settore di oltre 43.000 aziende. Negli anni '90 il fenomeno è proseguito, anche se in misura minore, e ha interessato prevalentemente le aziende di piccola dimensione e orientate verso forme di commercializzazione non qualificate o all'autoconsumo. Nonostante ciò la dimensione media del vigneto campano, anche se in lieve incremento, è rimasta molto bassa e, in taluni casi, rappresenta il fattore limitante per lo sviluppo delle singole realtà produttive; infatti, sulla base dei dati ISTAT, la superficie media dei vigneti della Campania supera di poco i 3000 mq; il valore più alto si registra in provincia di Benevento, quello più basso in provincia di Napoli, ma tutti largamente inferiori al dato nazionale, evidenziando il carattere familiare di molti vigneti esistenti. **Tale dato sembra essere confermato dall'analisi dei primi risultati delle dichiarazioni delle superfici vitate che evidenziano appezzamenti vitati di circa 3000 mq o poco più.**

La dimensione media dei vigneti sale a circa 1 Ha, con punte di 1,89 per la provincia di Caserta, se si esamina il dato derivante dal SIAN, che include solo le superfici vitate oggetto di dichiarazione e, pertanto, condotte da operatori impegnati in modo chiaro sul mercato.

Si tratta, comunque, di dimensioni insufficienti - se paragonate a quelle nazionali e, a maggior ragione, a quelle internazionali e a viticoltura emergente - per poter competere sui mercati.

Va, inoltre, considerato che il 25 % circa dei vigneti campani, avendo superato la soglia dei 30 anni, dato superiore rispetto alla media nazionale, necessita di reimpianto.

Tale dato è conseguenza, anche, dell'elevata età media dei viticoltori, che induce una scarsa propensione al rinnovamento e all'ammodernamento delle aziende.

3.3 Le produzioni vitivinicole

La produzione di uva e vino toccano rispettivamente i tre milioni di q.li e i due milioni di hl, confermando una tendenza alla flessione, proporzionale alla riduzione della superficie vitata; il 42 % della produzione è concentrata nel Sannio, che vede costantemente crescere il proprio peso sia in termini assoluti sia percentuali.

In ogni caso i disciplinari di produzione, soprattutto quelli di recente riconoscimento e quelli da poco sottoposti a revisione, sono piuttosto rigidi, infatti, i massimali di resa per la maggior parte di essi intorno ai 100-120 q/ettaro per i bianchi e 90-100 q/ettaro per i rossi; massimali comunque, come già accennato, raggiunti solo in particolari condizioni di coltivazione. Diversa naturalmente la situazione dei vini da tavola, dove, vuoi per la maggiore elasticità dei disciplinari, vuoi per la presenza, tra i vitigni ammessi in produzione, di varietà ad alta resa, le quantità prodotte raggiungono valori sensibilmente più elevati.

Pur essendo ancora elevata la percentuale della produzione destinata all'autoconsumo e a forme di commercializzazione elementari, cresce di anno in anno il numero dei produttori impegnati a valorizzare e a qualificare il proprio prodotto.

3.4 I vini a denominazione di origine e IGT

L'andamento delle produzioni di pregio, nell'ultimo decennio, risulta incoraggiante; infatti, dal '90 ad oggi ben nove vini campani (con sei sottozone) hanno ottenuto il riconoscimento della D.O.C., al "Taurasi" è stata conferita la D.O.C.G., e sono stati riletti ed aggiornati i Disciplinari di produzione di tre dei dieci vini già a D.O.C. Oggi, pertanto, i vini a denominazione d'origine sono 19, cui corrispondono oltre 70 tipologie. Recentemente è stata avanzata la richiesta di riconoscimento della DOCG per i vini Greco di Tufo e Fiano di Avellino.

Si tratta di vini di pregio, prodotti in aree confinate, vocate alla coltivazione della vite, vincolati da disciplinari di produzione rigorosi e fortemente qualitativi - specie per i limiti delle produzioni di uva ad ettaro, le rese in vino, le tecniche di coltivazione e di trasformazione, le gradazioni minime



naturali, imperniati su vitigni autoctoni, strettamente ancorati alla tradizione. La nuova "piattaforma enografica" regionale, nel rispetto delle innovazioni introdotte dalla Legge 164/92, è stata impostata per assicurare, nelle aree più intensamente vitate, un sistema vigneto elastico, tale da poter, mediante la scelta vendemmiale, premiare l'impegno del produttore, che potrà decidere in epoca vendemmiale la tipologia di vino da produrre e da proporre sul mercato.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT), poi, sono 9. Essi includono aree a vocazione viticola e raggruppano produzioni enologiche di buon livello qualitativo, spesso derivanti dalla trasformazione di vitigni autoctoni, che, riportati in etichetta, ne aumentano l'interesse dei mercati.

3.5 L'andamento delle produzioni a D.O. e IGT

Per quanto riguarda la produzione a Denominazione di Origine, nel 1997 sono stati superati i 110.000 hl, che rappresentano il massimo traguardo mai conseguito dalla Campania; si tratta di una crescita sensibile, pari a oltre sei volte la produzione dell'86.

Tale incremento è attribuibile in parte ai nuovi riconoscimenti, in parte ad una crescita produttiva delle singole denominazioni. Analogamente è positivo l'andamento della superficie iscritta agli Albi dei vigneti, che ammonta a 3.948 Ha, triplicata in un decennio. Gli iscritti risultano circa 4.000.

E', infine, soddisfacente il livello di utilizzazione delle D.O.C., che in Campania tocca il 58%, inferiore al dato nazionale, che supera il 70%, ma superiore al corrispondente valore dell'Italia Meridionale.

E' prevedibile che tale tendenza positiva venga a confermarsi e ad accentuarsi sensibilmente nell'immediato futuro, sia per un ulteriore sviluppo dei nuovi vini a D.O.C., sia per la rilevante adesione dei produttori agli incentivi predisposti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del POP-Agricoltura, finalizzati alla riconversione e all'adeguamento dei vigneti ai disciplinari di produzione; infatti, ammontano a 1500 le richieste di finanziamento inoltrate, cui corrispondono circa 3.000 ettari interessati agli interventi a sostegno previsti (400 nel periodo 89-93 e circa 2500 nel periodo '94-'99). E' interessante notare come l'85% delle richieste e il 47% della superficie di intervento abbia interessato aziende fino ai 5 ettari e come per il 67% dei beneficiari abbia un'età compresa tra i 40 e i 70 anni.

La produzione di vino ad IGT, che pure è in sensibile crescita e che raggruppa una produzione di buon livello qualitativo, ammonta a circa 150.000 hl.

Si tratta di risultati incoraggianti ma non pienamente soddisfacenti considerando che la produzione a Denominazione di Origine rappresenta solo il 5,5 del totale della produzione enologica regionale e l'1% della produzione DOC nazionale. Tale valore sale a circa il 15% se rapportata alla produzione di vino oggetto di dichiarazione SIAN.

I dati, in linea con l'analisi operata in precedenza, evidenziano le luci e le ombre della viticoltura campana e, in particolare, confermano la presenza di una produzione altamente qualificata, che incide in modo significativo sulla quota di prodotto destinato al mercato, cui si affianca una vasta area di prodotto destinato all'autoconsumo o a forme commercializzazione inadeguate e senza buone prospettive.

Un elemento fortemente positivo che va sottolineato è la grande attenzione delle istituzioni e degli operatori per la piena qualificazione del patrimonio ampelografico autoctono, che in questi anni è alla base del successo dei vini campani, garantendo agli stessi una spiccata originalità, che altre produzioni, se pur di ottimo livello qualitativo, non sono in grado di offrire.

Tale impostazione va evolvendosi in senso positivo interessando non solo i vitigni di maggiore importanza e diffusione ma anche i vitigni minori, in grado di assicurare produzioni di nicchia di elevata qualità, che possono essere trainanti in alcune aree viticole.



3.6 La PLV vitivinicola

Il rilancio della coltura appare evidente se misurato attraverso l'incidenza della PLV vitivinicola sulla PLV agricola regionale. Infatti, a fronte di una riduzione della superficie vitata, della produzione di vino e del peso percentuale della coltura sulla SAU regionale, tale incidenza mostra un netto incremento passando dal 3 % dell'86 (e nell'84 era intorno al 2,7%) al 6,9% del 1996, pari a 235 miliardi, che rappresentano il 3,5% della PLV vitivinicola nazionale.

3.7 Le strutture di trasformazione

Le prime fasi della filiera produttiva appaiono fortemente integrate: il processo di vinificazione è svolto in prevalenza dai viticoltori, dalle cantine sociali, significativamente affiancate da una crescente presenza di imprese di trasformazione.

Pur essendo ancora significativa la presenza di aziende contadine che trasformano il prodotto destinandolo, allo stato sfuso, all'autoconsumo o al mercato locale, è in sensibile crescita il numero di piccole-medie aziende orientate verso la produzione di vini di elevata qualità, valorizzati con un marchio. Il fenomeno, ovviamente, avviene in misura diversa nelle diverse aree a Denominazione di Origine, dipendendo da vari fattori, sia di natura strutturale che commerciale.

I dati relativi all'andamento della capacità di incantinamento delle strutture enologiche campane negli anni '90, confermano quanto indicato in precedenza; infatti, per le strutture fisse, ad eccezione della provincia di Napoli, dove si registra una flessione del 6-7%, per altro in linea con la forte contrazione della superficie vitata, per tutte le altre province vige il segno positivo, con una punta del 56% in provincia di Avellino. Forte è, invece, la flessione delle strutture mobili, per le quali si deve registrare una flessione del 70% circa.

I canali distributivi attraverso i quali viene veicolato il prodotto "comune" sono rappresentati dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con il 37% del totale commercializzato, la vendita diretta e l'ingrosso, che insieme pesano per il 37%, la ristorazione, con una percentuale del 24%, ed infine il dettaglio che detiene una quota pari al 2%. I vini di pregio sono principalmente destinati alla GDO, che detiene una quota pari al 46 % del totale, alla ristorazione, con una quota del 34%, e alle enoteche ed altri punti vendita specializzati, con il restante 20%.

La cooperazione, dopo una fase di notevole crisi, che ha determinato una forte riduzione delle aziende cooperative, vive una stagione di rilancio, anche per quanto riguarda la qualità e la destinazione delle produzioni. Infatti, oltre alla tradizionale produzione destinata alla vendita allo stato sfuso, si deve registrare una crescita costante della quota di produzione commercializzata in bottiglia e qualificata con l'utilizzo di una denominazione.

Le quattro principali realtà cooperative (3 in provincia di Benevento e uno in provincia di Salerno), nel complesso associano 3.500 viticoltori, con una capacità di incantinamento di 600.000 Hl.

3.8 Punti di forza

Dalla breve analisi sull'andamento del mercato risulta evidente che il comparto deve necessariamente evolversi verso la produzione dei vini di pregio, preferibilmente se qualificati con un marchio, che ne attesti la provenienza, la tipicità e la base varietale.

Ciò deriva dalla profonda modifica che ha subito in questi anni il prodotto vino nel ruolo delle abitudini alimentari, trasformandosi da alimento di base a bene voluttuario dell'alimentazione. Questo processo ha avuto inizio nella seconda metà degli anni '80, dove si è sviluppato un forte interesse per i vini di pregio, in generale, e per il segmento dei vini prodotti in aree geografiche qualificate, in particolare. In tale segmento, in questi ultimi anni, hanno preso il sopravvento le tipologie ottenute da monovitigno, con la netta preferenza per i cosiddetti vitigni internazionali (Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e poche altre). Tale fenomeno è stato favorito dai paesi a nuova viticoltura, privi di storia enologica, che hanno trovato nel vitigno la possibilità di qualificare



le proprie produzioni, collegabile, tramite l'uso del vitigno, in qualche modo, alle aree di grande prestigio enologico. Ma un'analisi attenta sui gusti e sulle motivazioni del consumo nel mercato dei vini di pregio lascia intendere un'evoluzione del gusto a favore dei vini tipici. Il consumatore, infatti, è destinato ad intensificare il suo rapporto con il vino, introducendo nuovi riferimenti, come i vitigni autoctoni, la loro storia, i "terroir", la storia, la cultura e la bellezza dei luoghi di origine; il tutto, ovviamente, deve essere sostenuto dalla qualità, dalla tipicità e dalla riconoscibilità delle produzioni.

Tale evoluzione del mercato apre importanti prospettive per le aree, come la Campania, che possono vantare un primato in ambito comunitario per la grande vocazionalità degli ambienti, per la storia delle proprie produzioni e per la ricchezza del patrimonio ampelografico, in grado di assicurare originalità ai vini prodotti.

In questi ultimi anni la parte più dinamica del settore vitivinicolo campano è stata in grado di cogliere con successo le opportunità che la congiuntura molto favorevole del mercato del vino ha offerto. I successi conseguiti hanno introdotto una certa fiducia nella esistenza di potenzialità competitive durevoli per i vini campani tipici, che hanno saputo costruire un'immagine del prodotto fortemente legata alla tipicità, che è divenuto uno dei fattori della qualità percepita dell'intera produzione enologica campana.

Tra i punti di forza della viticoltura campana si ricordano i seguenti:

- patrimonio ampelografico estremamente ricco e in grado di assicurare produzioni enologiche di spiccata originalità e tipicità, sia per quanto riguarda i vini rossi, sia, e soprattutto, i vini bianchi;
- ampi margini di miglioramento ottenibili mediante la piena valorizzazione della base varietale, sia mediante azioni sui vitigni autoctoni maggiormente affermati, sia sui vitigni locali minori, ma di eccellente livello qualitativo;
- intensa azione di rinnovo dei vigneti verso vitigni locali;
- condizioni pedo-climatiche tali da favorire la produzione di vini di grande pregio;
- clima adatto alla coltivazione di uva con bassissimo impatto ambientale;
- funzioni paesaggistiche di alcune tipiche forme di allevamento (Costiera Amalfitana, Alberate nell'avversano, Penisola Sorrentina);
- localizzazione delle produzioni enologiche in ambienti di grande interesse paesistico e culturale;
- effetti sinergici derivanti dall'abbinamento delle produzioni enologiche ad altri prodotti tipici ottenuti nei vari ambiti territoriali;
- lunga tradizione nella produzione dei vini.

A questi, che potremo dire strettamente legati alla fase di produzione della materia prima, vanno poi aggiunti quelli più strettamente legati alle fasi di trasformazione e distribuzione, quali:

- presenza di piccole aziende vitivinicole che fanno un prodotto qualitativamente elevato, che operano a livello locale;
- iniziative di valorizzazione del vino locale ("cantine aperte", "strade del vino");
- vini DOC conosciuti ed affermati sui mercati nazionali ed internazionali;
- presenza di diversi vini con buone caratteristiche sensoriali e riconosciuta tipicità;
- ricerca di base che si sta svolgendo sia a livello viticolo che enologico per la conoscenza e la valorizzazione dei vitigni autoctoni, sia per iniziativa accademica, sia nell'ambito dei programmi di ricerca sostenuti dai servizi regionali.

3.9 Punti di debolezza

In Campania, nonostante i notevoli progressi conseguiti in questi anni, è ancora rilevante il numero dei vigneti frazionati e di piccola estensione, che vivono ai margini del mercato, con



produzioni spesso destinate all'autoconsumo o alla vendita diretta. La notevole presenza di queste realtà finisce col condizionare fortemente l'intero comparto e il peso dello stesso in ambito regionale e nazionale.

Anche alla luce delle norme contenute nell'OCM, occorre prioritariamente creare le condizioni per favorire un corretto rapporto tra tali aziende ed il mercato, altrimenti destinate a scomparire, con grave danno per il comparto.

La natura stessa di tale viticoltura comporta, inoltre, il conservarsi di vigneti allevati con tecniche tradizionali e, per larga parte, irrazionali; frequenti sono i vigneti promiscui o a-sesto irregolare, con forme di allevamento del tutto inadeguate e bassa densità di impianto. Molto è anche da migliorare nell'impiantistica dei vigneti, spesso antieconomica o insufficiente a garantire un'economica gestione dell'impianto.

Ancora contenuta è, poi, la quota di vitivinicoltori che si avvicinano alle produzioni a denominazione di origine, iscrivendo i vigneti ai rispettivi Albi e utilizzando il marchio.

Nell'ambito delle produzioni a DOC permangono significativi margini di miglioramento sia della qualità dei vini sia del valore del prodotto, sia della competitività dell'impresa, ottenibili mediante il perfezionamento dei processi produttivi e dell'organizzazione aziendale, specie nel campo dell'innovazione tecnologica e nell'automazione. Elementi di debolezza si riscontrano, ancora, nella comunicazione e promozione, nel marketing e nella distribuzione. In particolare, non risultano pienamente utilizzate le enormi potenzialità derivanti dal collegamento del singolo vino, e della sua storia e identità, con la storia, l'identità, la cultura, le bellezze naturali, i prodotti tipici della rispettive aree di produzione; non viene, pertanto, a pieno incamerato il valore aggiunto derivabile da tali sinergie.

Un ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dalla bassa adesione dei produttori alle varie forme di cooperazione e associazionismo. Infatti, oltre al modesto numero di viticoltori che aderiscono alle Cantine sociali - che, invece, potrebbe rappresentare una soluzione, sia pure parziale, al frazionamento e alla modesta dimensione delle aziende viticole - va lamentata la mancata costituzione dei consorzi di tutela.

Pertanto, schematicamente tra i punti di debolezza occorre ricordare:

- eccessiva frammentazione aziendale;
- rilevante presenza di impianti promiscui e con forme di allevamento non del tutto razionali, legate alla tradizione locale e poco meccanizzabili;
- giacitura dei terreni irregolare e non adatta alla meccanizzazione con conseguente crescita dei costi di produzione;
- impianti spesso non adeguati ai disciplinari di produzione;
- rilevante presenza di vitigni alloctoni di scarso pregio;
- ancora modesto il numero delle aziende iscritte agli Albi DOC e che utilizzano il marchio.

A questi vanno poi aggiunti quelli più strettamente legati alle fasi di trasformazione e distribuzione, quali:

- insufficiente adesione alla cooperazione nella prima fase di trasformazione (vinificazione) e carenza di strutture nella seconda fase di trasformazione (imbottigliamento e commercializzazione);
- scarsa presenza di imprese di media e grande dimensione;
- presenza di imprese enologiche orientate a commercializzare prevalentemente il prodotto sfuso;
- insufficiente controllo di qualità in cantina, con riflessi negativi sulla qualità dei vini;
- carenza nella promozione e nella valorizzazione dei marchi territoriali;
- assenza dei consorzi di tutela;
- insufficiente comunicazione dei produttori, a causa della modesta presenza nelle fiere, sul territorio, sulla stampa specializzata e nei canali di comunicazione elettronica;
- utilizzo del canale distributivo lungo (ricorso ad agenti e grossisti);



- assenza o scarsa attenzione da parte degli organismi associativi nella fase di commercializzazione e valorizzazione di mercato del prodotto finale, sintomo della scarsa coesione del sistema;
- scarsa utilizzazione delle sinergie derivanti dal collegamento del singolo vino, e della sua storia e identità, con la storia, l'identità, la cultura, le bellezze naturali, i prodotti tipici della rispettive aree di produzione.

4. Obiettivi del piano

La tradizione vitivinicola campana, con le moderne tecniche di produzione e la specializzazione dei processi e dei prodotti, caratterizza l'intera filiera vino, che negli ultimi venti anni ha subito una notevole evoluzione, interessando soprattutto i segmenti del primario e della trasformazione.

I cambiamenti più radicali hanno riguardato la scelta del vitigno, poiché dopo una fase caratterizzata da un'indiscriminata invasione di vitigni di provenienza extraregionale, introdotti senza alcuna verifica preventiva volta a valutarne l'adattamento viticolo-enologico agli ambienti campani, i produttori stanno ora puntando alla valorizzazione ed al recupero delle varietà autoctone che garantiscono vini di pregio e tipicità. E' però ancora rilevante il numero di vigneti estremamente frazionati e poco razionali, che sono ai margini del mercato, con produzioni dirette all'autoconsumo o alla vendita diretta di prodotto sfuso. A tale contesto fa riscontro un'evoluzione del mercato verso i vini tipici di qualità. Pertanto, uno tra i principali obiettivi, per i prossimi anni, consiste proprio nel portare alla luce, sul mercato, questi vigneti dalle grandi potenzialità produttive, ma sotto utilizzati per fattori economico-sociali (il part-time, l'età degli addetti) e strutturali (la limitata estensione dei vigneti, il frazionamento aziendale, ecc). Si tratta, in sostanza, di promuovere il sorgere di aziende professionali e dinamiche capaci di valorizzare tale risorsa.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola della Regione Campania, delle sue potenzialità e dei punti di debolezza presi precedentemente in considerazione, e nel rispetto del quadro normativo vigente, gli obiettivi principali che il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede, sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo ed ottemperando ai principi ispiratori del Regolamento CE n. 1493/99;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, tecniche colturali adeguate, ecc.);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione, nonché di quelle a spiccata vocazionalità e ad elevato valore paesistico (Costiera Amalfitana, Sorrentina e Isole);
- aumentare la percentuale della superficie iscritta a DOC dall'attuale 10% circa, al 20-25%, con conseguente riduzione delle superfici investite a vigneti comuni di bassa qualità;
- **aumentare la quota dei vini IGT favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IGT;**
- Riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione;
- idonee sistemazioni dei terreni;
- tecniche di coltivazione che tengano conto della salvaguardia dell'ambiente.

Come si vede, gli interventi sono tutti rivolti al potenziale viticolo aziendale, lasciando alle Misure 4.8 e 4.9 – *Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli* del POR Campania 2000-2006 gli interventi di ammodernamento tecnologico, il contenimento dei costi di produzione, il miglioramento ed il controllo della qualità, il risparmio energetico, la realizzazione di produzioni ecocompatibili nonché, il miglioramento delle condizioni del rispetto dell'ambiente, oltre i requisiti minimi fissati dalla normativa in vigore.



Gli effetti determinati da tali interventi sono costituiti da un aumento delle produzioni di qualità, che – come evidenziato – presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore effetto positivo generato è l'esclusione dal mercato dei vini non di qualità che soffrono attualmente una grave crisi di vendite.

In sintesi si sosterrà un intervento di carattere migliorativo e di sostituzione delle varietà non autoctone che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi determinati dai disciplinari delle produzioni a DOC, D.O.C.G. e IGT.

Infatti, la politica vitivinicola regionale persegue gli obiettivi del mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Si stima che la superficie viticola campana che bisogna ristrutturare e riconvertire ammonta a circa 4300 ettari, così come evidenziato nella tabella 3.

Tuttavia, considerato l'arco di validità del regime di sostegno comunitario (2000-2006) e sulla base delle assegnazioni delle risorse finanziarie, si prevede di poter riconvertire e ristrutturare circa 3000 ettari.

Alla fine del periodo di riconversione e di realizzazione del piano regionale, la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), dovrà attestarsi sui 250 mila ettolitri, mentre la superficie vitata iscritta alle Denominazioni di origine dovrà raggiungere circa 8000 ettari, pari cioè a circa il 20-25% del totale della superficie vitata regionale. Si dovranno anche razionalizzare circa 310 ettari di vigneti attualmente obsoleti nelle forme di allevamento, nei sestì di impianto, nelle strutture di sostegno ecc.

In considerazione delle attuali tendenze dei consumi, orientate decisamente al consumo dei vini di pregio, in cui sicuramente si collocano i vini tipici campani, si prevede che l'aumento delle produzioni di qualità possa trovare sicuri sbocchi di mercato sia attraverso forme di commercializzazione diretta di tipo tradizionale, sia attraverso la ristorazione (alberghi, ristoranti e catering), sia mediante forme di commercio elettronico (più idonee per le dimensioni medio piccole di molte aziende campane). L'evoluzione del gusto e degli interessi di quote rilevanti di consumatori di vino sta determinando il consolidarsi di segmenti di mercato nei quali i vini tipici possono avere una enorme competitività. Il mercato dei vini della Campania può cogliere questa opportunità.

Allo stato attuale gli acquisti diretti presso una cantina ed attraverso la rete di piccoli negozi al dettaglio hanno ancora un ruolo significativo. Ad ogni modo, il ruolo della moderna distribuzione diventa sempre più importante, anche nella nostra Regione, il linea con la tendenza europea.

Altre possibilità di sbocco possono essere individuate dai negozi specializzati e nelle catene di dettaglianti specializzati, che stanno assumendo un ruolo sempre crescente negli ultimi anni. Trattasi di attività commerciali caratterizzate dalla presenza di personale altamente qualificato, da un'offerta di vino differenziata, da una vasta scelta di accessori e libri sul vino, al fine di soddisfare le esigenze di un sempre crescente numero di consumatori, che rappresentano, e rappresenteranno sempre di più, una quota di mercato non trascurabile.

Tab. 3 – Programma di riconversione e ristrutturazione di vigneti nelle diverse province.

a Provincia	B Sup. a DOC attuale iscritta (ha)	C Vigneti ricadenti in aree DOC e DOCG e IGT		d Totale (c + d)
		Sup. da adeguare ai disciplinari di produzione ai fini dell'iscrizione negli Albi e negli elenchi delle Vigne (ha)	Superficie già iscritta negli Albi cui occorre adeguare il sesto d'impianto, la forma di allevamento, ecc. (ha)	
Avellino	1142	1140	90	1210
Benevento	1990	1950	110	2040
Caserta	195	190	30	210
Napoli	603	600	30	625
Salerno	201	200	50	225
Tot. Campania	4131	4080	310	4390

Reg. CE n. 1493/99 - Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti



Se i vini campani saranno in grado di collegarsi stabilmente con questo mercato orientato decisamente verso i vini tipici, potranno fare riferimento ad un mercato di enorme ampiezza, specie se rapportato al potenziale produttivo della Campania, nel quale esercitare un ruolo di primo piano, in linea con la grande tradizione enologica della regione.

5. Indicazioni generali di intervento

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione di nuovi vigneti secondo criteri da massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando, ove possibile, materiale vegetale certificato, portinnesti a vigoria contenuta e varietà opportune ed adeguate ai disciplinari di produzione. Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sestri di impianto, alle forme di allevamento, che dovranno essere, a secondo delle diverse situazioni ambientali, meno espanse, utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, guyot, ecc. E' ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*) solo per motivazioni legate alla struttura del paesaggio e alla conservazione dell'ambiente.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere, se disponibile, "certificato" e comunque prodotto nel rispetto della normativa che regola la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge 1164/69 e successive modificazioni).

Le riconversioni dei vigneti, dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto fissata in ciascun disciplinare produttivo. Laddove non definito, dovranno essere messe a dimora non meno di 2500 piante per ettaro. **Altresì, nelle aree ad IGT, le barbatelle da mettere a dimora non potranno essere inferiori a 2500 per ettaro.** I pali di sostegno delle viti dovranno essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte, bruciati al piede. Nelle sole zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno.

In tutti i casi i vigneti ristrutturati e riconvertiti non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti riconvertiti negli albi dei vini a denominazione di origine. Il non aumento della resa è assicurato, in alcuni casi, dal passaggio dalla forma di allevamento a tendone o a raggiera, che rappresenta la forma di conduzione ancora molto diffusa soprattutto nel Beneventano, alla forma di allevamento a spalliera, in altri casi la diminuzione della resa è garantita dall'obbligo di iscrizione negli albi e **negli Elenchi** e, quindi, dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più bassi delle rese per la produzione dei vini da tavola. **Nella domanda di partecipazione al Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, il conduttore dovrà indicare la resa ottenuta prima dell'intervento e quella che si otterrà dopo l'intervento. Tale condizione sarà verificata dalla Regione anche attraverso le dichiarazioni di raccolta delle uve o di produzione, come previsto dal Reg. CE n. 1282/01.**

Nel caso il reimpianto venga effettuato su superfici irrigue e il diritto provenga da una superficie non irrigua, tale diritto deve essere decurtato di una percentuale pari al 10% della superficie estirpata. Poiché, ai sensi del Reg. CE n. 1493/99, non è consentito aumentare il potenziale produttivo, per i diritti di reimpianto ancora validi, posseduti dai beneficiari, ai sensi del Reg. CEE n. 822/87, dove non era prevista l'indicazione della resa, il beneficiario, per poter garantire il controllo delle rese stesse, dovrà indicare, nella relazione tecnica allegata al progetto, la resa produttiva prima dell'intervento e quella ottenibile dopo il reimpianto.

(*) Per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina.



Per ogni altra limitazione, sono valide le norme stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale del 12 dicembre 2000 n. 6349 riguardante il potenziale produttivo.

Non sono ammessi a contributo gli impianti per l'irrigazione, neanche quelli di soccorso.

Non sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola, **mentre, sono ammessi a contributo gli interventi per quei vigneti le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica (IGT).**

Al fine della precisa quantificazione della superficie vitata si fa riferimento alla definizione della stessa riportata nell'art. 1, paragrafo 6 del D.M. del 26 luglio 2000.

6. Dotazione finanziaria

Il Piano Regionale ha una validità **di sei anni**. Ad ogni esercizio finanziario, di durata annuale, il MiPAF assegnerà un importo finanziario ed una corrispondente superficie regionale da ristrutturare e riconvertire. Per il primo esercizio finanziario (2000/2001), l'importo assegnato alla Regione Campania, è di £. 8.918.170.789, mentre la superficie oggetto di intervento è pari a 629 ettari.

7. I soggetti beneficiari

Imprenditrici ed imprenditori agricoli singoli ed associati (cooperative di conduzione dei terreni), iscritti al Registro delle Imprese che, in base ad un legittimo titolo (atto di proprietà, fitto ultradecennale debitamente registrato), conducono terreni investiti a vigneto, in regola con le vigenti normative nazionali e comunitarie, nelle aree a destinazione di vini D.O.C. o D.O.C.G., ovvero titolari di un diritto di reimpianto in portafoglio o diritto di reimpianto acquistato e non ancora esercitato.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi **nelle** seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- d) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma 1 del DM 26 luglio 2000 o, comunque, impegnarsi alla sua presentazione entro la data prevista come scadenza per la sua presentazione.

8. Aree di intervento

Le aree territoriali nelle quali troveranno applicazione le misure previste, sono quelle individuate dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. riportati nella tabella 4, **nonché quelle previste dai disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT), riportati nella tabella 4 bis, così come previsto dai corrispondenti decreti ministeriali.** La scelta è dovuta essenzialmente alla necessità di riqualificare e valorizzare, prioritariamente, quei vigneti e quegli areali che, pur insistendo in zona D.O.C. non possiedono le caratteristiche per poter aderire ai rispettivi disciplinari di produzione. In questo contesto, sarà pure rivolta una particolare attenzione alle aree della costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina, **del Vesuvio, dei Campi Flegrei** e alle isole.



Per quanto riguarda le aree ad IGT, sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dal presente Piano, esclusivamente i vitigni autoctoni nelle tipologie monovarietalì, al fine di ottenere vini ad IGT con almeno l'85% delle uve provenienti dai rispettivi vitigni, il cui elenco è riportato, per ciascuna IGT, nell'allegato 4 bis. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e per un massimo del 15% le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province.

Tab. 4 - Vini a Doc e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno o Taburno D.M. del 02/08/93	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Asprinio di Aversa D.M. del 31/07/93	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parate, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/94	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/77	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/91	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccardaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/89	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaleto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispàni, Laurcana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA.
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/95	Viètri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falerno del Massico DPR del 03/05/89	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino DPR del 27/04/78	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriaglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo DPR del 26/03/70	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino.
Guardiolo D.M. del 02/08/93	Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Casatelvenere, tutti in provincia di Benevento.
Ischia D.M. del 31/07/93	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/94	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrese, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio	Intero territorio della provincia di Benevento.
Sant'Agata dei Goti D.M. del 03/08/93	Sant'Agata dei Goti (BN).
Solopaca D.M. del 12/10/92	Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, S. Lorenzo Maggiore, e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Teleso, Vitulano, tutti in provincia di Benevento.
Taurasi* D.M. del 11/03/93	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/83	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

* D.O.C.G.



Tab. 4 bis - Vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica e relativi territori

<i>Denominazione</i>	<i>Comuni</i>	<i>Vitigni</i>
Colli di Salerno D.M. del 22/11/99	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Dugenta D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Epomeo D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Irpinia D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 09/04/96	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Pacstum D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaleto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanelle, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiera, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Pompeiano D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina Piediroso e Sciascinoso.
Roccamonfina D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 09/04/96	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Picilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Terre del Volturno D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Sannitica, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Calazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancellone Amone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancellone, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Armino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta.	Asprinio, Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso Primitivo e Sciascinoso.
Beneventano D.M. del 22/11/95 Modif. dal D.M. 06/08/97	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso e Sciascinoso.



9. Distribuzione della superficie assegnata alla Campania

I 629 ettari di ristrutturazione e riconversione, assegnati alla Regione Campania per il primo esercizio finanziario, vengono così ripartiti:

- Misura 1 - ettari 550 (Reimpianti) per un importo finanziario di £. 8.365.170.000
- Misura 2 - ettari 79 (Ristrutturazioni) per un importo finanziario di £. 553.000.000

Nel caso le domande approvate non dovessero raggiungere, per una misura, il tetto massimo di ettari assegnati, sarà possibile trasferire gli ettari mancanti all'altra Misura.

10. Superficie di intervento

Per progetti presentati da singoli conduttori viticoli, la superficie minima d'intervento ammessa al contributo è di **0,50 ettari** in un unico corpo.

Nello stesso progetto, soddisfatta tale condizione, e cioè la riconversione di 0,50 ettari in un unico corpo, possono essere finanziati, in ambito aziendale, anche interventi relativi ad appezzamenti aggiuntivi che non raggiungono la superficie minima di 0,50 ha, purché non inferiori a 0,10 ettari.

La superficie massima d'intervento per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, non può superare i 10 ettari per azienda e per esercizio finanziario.

Per le isole e le zone costiere e per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini **D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina**, la superficie minima è fissata in are 25, massimo in due corpi.

Possono essere presentate domande anche in forma collettiva (Coop. di conduzione, ecc.), a condizione che l'intervento interessi una superficie minima di 10 ettari ed una superficie massima di 80 ettari. La dimensione minima d'intervento, per ogni singola azienda partecipante al progetto, non può essere inferiore ad ettari 0,30 in un unico corpo. Tale dimensione minima, in un unico corpo, deve risultare anche a riconversione e ristrutturazione ultimata.

11. Misure di intervento

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione è perseguibile attraverso le seguenti due misure:

- Misura 1 - reimpianti
- Misura 2 - ristrutturazioni

11.1 Misura 1 - Reimpianti

La misura punta a favorire l'estirpazione ed il reimpianto di vigneti tecnicamente obsoleti, utilizzando varietà autoctone, previste dai rispettivi disciplinari di produzione, con conseguente modificazione dei sestri di impianto e delle forme di allevamento al fine di migliorare la qualità dei prodotti. In tutti i casi, la forma di allevamento da utilizzare nei reimpianti è quella verticale. Potranno essere realizzati anche reimpianti posseduti in portafoglio dai viticoltori, ovvero reimpianti di vigneti con diritto acquistato mediante trasferimento e non ancora esercitato. E' consentito anche



il reimpianto anticipato in modo da consentire la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti.

L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 campagne viene garantito da una fidejussione bancaria, o assicurativa, fissata forfetariamente in £.15.000.000 per ettaro e per le 3 campagne considerate.

Per gli estirpi ed i reimpianti effettuati nell'ambito del progetto, in alternativa alla coesistenza del vigneto da estirpare con quello reimpiantato, è previsto un contributo forfetario per mancati redditi pari a £ 1.100.000 ad ettaro.

Le categorie di lavori previsti per la Misura 1, sono riportati nella seguente tabella 5.

Tabella 5 – Misure di intervento, tipologia di lavori e prezzo di riferimento.

MISURA	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzi unitari in lire	Prezzo unitario in euro
Misura 1 (reimpianti)	Estirpazione totale con mezzi meccanici di vigneti compreso l'asportazione del materiale legnoso	ha	1.900.000	981,27
	Scasso totale con mezzo meccanico:			
	Pendenza < 15%	ha	1.200.000	619,75
	Pendenza > 15%	ha	1.650.000	852,15
	Sistemazione superficiale dei terreni:			
	Pendenza < 15%	ha	600.000	258,23
	Pendenza > 15%	ha	800.000	413,17
	Concimazione di fondo	ha	1.000.000	516,46
	Acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate	cadauna	4.000	2,07
	Acquisto e messa a dimora di barbatelle selvatiche da innestare successivamente	cadauna	2000	1,03
	Acquisto di marze della varietà da innestare	cadauna	600	0,31
	Acquisto e messa in opera di pali di testata	cadauno	12.000	6,20
	Acquisto e messa in opera di pali rompitratto	cadauno	6000	3,10
	Acquisto e messa in opera di filo di ferro zincato	Kg	2.500	1,29
	Acquisto di paletti in cemento armato in opera compreso ogni onere	- m 2,50		11.700
- m 3,00			18.700	9,66
- m 4,00			30.000	15,49
- m 4,50			33.500	17,30
Acquisto di paletti in acciaio zincato protetto, in opera, compreso ogni onere, di peso non inferiore a 1,4 Kg/ml	ml	3.900	2,01	
Muri paraterra a secco, con pietrame esistente sul fondo	m ³	74.000	38,22	
Idem come sopra, ma con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	m ³	103.000÷147.000	53,20÷75,92	



Per le isole e le zone costiere, i costi di intervento, possono essere aumentati fino ad un massimo del 30% di quelli riportati nel Prezzario Regionale per opere di miglioramento fondiario, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 4883 del 22 luglio 1998 ed integrato con le modifiche apportate con le deliberazioni n° 5567 del 6 agosto 1999 e n° 1186 del 26 marzo 1999, fermo rimanendo gli importi di spesa massima ammissibili.

Limitatamente all'estirpazione, sarà pure riconosciuta un'analogha maggiorazione dei costi, nel caso di interventi relativi al DOC Asprinio, con forma di allevamento tipico a "festone" con tutore vivo, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla difficoltà di praticare la normale operazione dell'estirpo.

11.1.1 Spesa massima ammissibile per il reimpianto di vigneti

Per la Misura 1 è prevista la concessione di contributi forfetari in conto capitale fino al 55% della spesa massima ammissibile. La differenza tra il contributo concesso e la spesa occorrente per l'investimento richiesto è a carico del richiedente.

La spesa massima ammissibile per ettaro, sia per progetti presentati da singole aziende, che per gli organismi associativi, è la seguente:

MISURA 1	Spesa massima ammissibile per ettaro (lire)	Aliquota Contributiva (%)	Contributo in conto capitale per ettaro (lire)
a) Estirpazione e reimpianto in zona DOC o DOCG	28.000.000	55	15.400.000
b) Mancati redditi	1.100.000	—	1.100.000
			<u>16.500.000</u>
c) Reimpianto in zona DOC con diritto in portafoglio o con diritto acquistato e non ancora esercitato	28.000.000	50	14.000.000
d) Estirpazione e reimpianto in zona IGT	28.000.000	45	12.600.000
e) Mancati redditi	1.000.000	—	1.000.000
			<u>13.600.000</u>
f) Reimpianto in zona IGT con diritto in portafoglio o con diritto acquistato e non ancora esercitato	28.000.000	40	11.200.000

Per le lettere c) ed f), la spesa ammissibile è ridotta per tener conto dei mancati lavori di estirpazione del vigneto e della sistemazione superficiale del terreno.

Le aliquote contributive sono valide per l'esercizio finanziario corrente.

11.2 Misura 2 - Ristrutturazioni

La misura sostiene gli interventi volti a modificare la forma di allevamento passando, obbligatoriamente, da forme orizzontali espanse (tendone, raggiera, ecc.) a forme verticali (guyot, cordone speronato, sylvoz, ecc.), che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni, a vantaggio della qualità.

Reg. CE n. 1493/99 - Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti



Nell'ambito della misura, dopo cioè aver operato il passaggio dalla forma orizzontale a quella verticale, sono anche ammesse le strutture di sostegno dei vigneti esistenti, idonei per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni, nonché l'infittimento con barbatelle di varietà idonee ai rispettivi disciplinari di produzione, nella misura massima del 30% della superficie vitata oggetto di intervento.

Per tale misura, le categorie di lavori previsti sono riportati nella successiva tabella 6.

Tabella 6 – Misure di intervento, tipologia di lavori e prezzo di riferimento.

MISURA	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzi unitari in lire	Prezzo unitario in €	
Misura 2 (ristrutturazioni)	Cambio della forma di allevamento con manodopera specializzata o in economia	ha	3.500.000	1807.60	
	Acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate	cadauna	4.000	2,07	
	Acquisto e messa in opera di pali di testata	cadauno	12.000	6.20	
	Acquisto e messa in opera di pali rompitratto	cadauno	6000	3.10	
	Acquisto di paletti in cemento armato in opera compreso ogni onere	- m 2,50	cadauno	11.700	6,04
		- m 3,00		18.700	9,66
		- m 4,00		30.000	15,49
		- m 4,50		33.500	17,30
	Acquisto di paletti in acciaio zincato protetto, in opera, compreso ogni onere, di peso non inferiore a 1,4 Kg/ml	ml		3.900	2,01
Acquisto e messa in opera di filo di ferro zincato	Kg		2.500	1.29	
Muri paraterra a secco, con pietrame esistente sul fondo	m ³		74.000	38.22	
Idem come sopra, ma con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	m ³		103.000+147.000	53.20÷75.92	

Per le isole e le zone costiere, i costi di intervento, possono essere aumentati fino ad un massimo del 30% di quelli riportati nel Prezzario Regionale per opere di miglioramento fondiario approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 4883 del 22 luglio 1998 ed integrato con le modifiche apportate con le deliberazioni n° 5567 del 6 agosto 1999 e n° 1186 del 26 marzo 1999, fermo rimanendo gli importi di spesa massima ammissibili e le rese.



11.2.1 Spesa massima ammissibile per la ristrutturazione dei vigneti

Per la Misura 2 è prevista la concessione di contributi forfetari in conto capitale fino al 50% della spesa massima ammissibile. La differenza tra il contributo concesso e la spesa occorrente per l'investimento richiesto, è a carico del richiedente.

La spesa massima ammissibile per ettaro, sia per progetti presentati da singole aziende, che per gli organismi associativi, è la seguente:

MISURA 2	Spesa massima ammissibile per ettaro (lire)	Aliquota Contributiva (%)	Contributo in conto capitale per ettaro (lire)
<i>Ristrutturazione di vigneti al di sotto di 15 anni di età</i>	14.000.000	50	7.000.000

Le aliquote contributive sono valide per l'esercizio finanziario corrente.

11.3 Rendicontazione della spesa

I progetti presentati possono avere anche una valenza quinquennale. Comunque, in ogni singolo progetto devono essere evidenziate, per ciascun esercizio, le misure da eseguire e le relative spese da sostenere, nonché la superficie interessata da ciascuna misura, che non deve essere inferiore a quella indicata al paragrafo 10, nonché la data di scadenza della esecuzione delle opere.

La rendicontazione, delle opere eseguite per la *Misura 1*, consiste nella presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, delle barbatelle, dei pali tutori, del filo di ferro zincato, del pietrame proveniente dall'esterno del fondo, se non di proprietà del richiedente e del concime.

Per la *Misura 2*, la rendicontazione delle opere consiste nella presentazione delle fatture debitamente quietanzate, delle barbatelle, dei pali tutori, e/o del filo di ferro zincato, e/o del pietrame proveniente dall'esterno del fondo, se non di proprietà del richiedente.

La procedura di rendicontazione può essere variata in caso di diverso parere della Commissione Europea.

12. PROCEDURE

12.1 Presentazione delle domande

Le domande, corredate della documentazione tecnica occorrente, devono essere presentate ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA) competenti per territorio, su modello allegato, secondo il seguente calendario:

ESERCIZIO FINANZIARIO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA
2000/2001	Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano sul B.U.R.C.
2001/2002	Dal 30 marzo al 15 maggio 2001
2002/2003	Dal 15 febbraio al 15 aprile 2002
2003/2004	Dal 15 febbraio al 15 aprile 2003
2004/2005	Dal 15 febbraio al 15 aprile 2004



Le domande potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite corriere con attestazione di ricevimento.

Le domande **spedite** nei termini saranno sottoposte ad istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità degli interventi proposti con le finalità del piano, e della finanziabilità delle misure proposte. Le domande che risultano incomplete di dati, delle informazioni e della documentazione prescritta, saranno considerate irricevibili e lo STAPA-CePICA competente per territorio provvederà alla sua archiviazione con avviso all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di aziende ricadenti in più province, il richiedente deve presentare le domande, per ciascuna provincia, presso lo STAPA-CePICA competente per territorio.

Nel caso di azienda ricadente in più province limitrofe, la domanda va presentata presso lo STAPA-CePICA dove ricade il centro aziendale.

Alla domanda i beneficiari devono allegare:

- Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, riguardante, tra l'altro, le misure che si intendono realizzare ed i tempi di attuazione;
- Computo metrico estimativo analitico, Certificato di iscrizione al Registro delle imprese e per gli organismi associativi, anche il certificato di vigenza e fallimentare.
- Copia della dichiarazione validata della superficie vitata.
- Autocertificazione del richiedente attestante la regolarità delle superfici vitate possedute.
- Titolo legalmente valido attestante il possesso dei terreni. Nel caso vi sia coincidenza tra l'intestatario della visura catastale ed il richiedente, è sufficiente autocertificare che non siano intervenute variazioni nella proprietà delle particelle interessate. In caso di affitto va presentato il contratto debitamente registrato con durata residua non inferiore a 10 anni dalla realizzazione delle opere, nonché l'autorizzazione del proprietario o dei comproprietari, alla realizzazione delle opere.
- Certificati catastali ed estratti di mappa rilasciati in sede di visura.
- Per le cooperative di conduzione dei terreni, delega del consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare il piano di riconversione e ristrutturazione per i terreni vitati.
- Dichiarazione del produttore che si impegna a effettuare i lavori previsti nel piano presentato, unitamente all'impegno di comunicare allo STAPA-CePICA l'avvenuta estirpazione e l'avvenuto reimpianto entro 10 giorni dall'effettuazione degli stessi.
- Planimetria dei terreni in scala opportuna con l'indicazione precisa del luogo dove sarà realizzato l'estirpo e/o il reimpianto del vigneto o dove sarà effettuata la ristrutturazione.
- In caso di diritto in portafoglio o di diritto acquistato, copia autentica del diritto di reimpianto.
- In caso di aziende integrate dichiarazione vitivinicola.

12.2 Priorità

Nella predisposizione del piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la Regione darà la priorità agli interventi proposti secondo il seguente ordine:

- 1) Piani di riconversione presentati nelle aree a D.O.C. e D.O.C.G. per consentire l'iscrizione dei vigneti attualmente non iscritti, ai rispettivi Albi di produzione.
- 2) Reimpianto di vigneti iscritti negli Albi per la riconversione ad altra Denominazione di Origine o ad altra "tipologia" nell'ambito della stessa Denominazione.
- 3) **Piani di riconversione presentati nelle aree IGT per consentire l'iscrizione dei vigneti negli elenchi delle vigne.**



- 4) Ristrutturazione di vigneti tecnicamente obsoleti, già iscritti negli Albi, ed utilizzo di adeguate forme di allevamento e sesti di impianto adeguati ai rispettivi disciplinari produttivi e conformi alle norme indicate nel Piano Regionale.

Nell'ambito delle priorità di cui ai punti precedenti, saranno assegnati dei punteggi nell'ordine:

- a) Agli organismi associativi.
- b) Alle imprenditrici ed agli imprenditori agricoli al di sotto dei 40 anni di età.
- c) Alle aziende viticole integrate, ovvero quelle che effettuano la prima trasformazione nell'ambito aziendale, anche di vini non DOC, con almeno il 66% delle uve prodotte in azienda. Tale requisito deve essere dimostrato con presentazione della copia delle dichiarazioni vitivinicole.
- d) Alle aziende ricadenti in zone montane o svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75.

Punteggio:

TIPOLOGIA	PARAMETRO	PUNTEGGIO
Età dei viticoltori	da 18 a 25 anni	3
	da 25 anni a 40 anni	2
	oltre i 40 anni	1
	Per le società di persona e per le cooperative sarà presa in considerazione l'età derivante dalla media aritmetica dell'anno di nascita dei soci che partecipano al piano. Alle società di capitale è attribuito 1 punto.	
Aziende integrate	Il 66% delle uve trasformate devono essere prodotte in ambito aziendale.	1
Zone montane o svantaggiate	-----	0,5

Il punteggio massimo raggiungibile è di 4,5

A parità di punteggio, nell'ambito delle rispettive priorità, sarà data la precedenza ai progetti che richiedono maggiore superficie da ristrutturare e/o riconvertire, ed in caso di parità tra questi, **alle donne ed ancora**, in caso di ulteriore parità alle domande acquisite per prime al protocollo.

12.3 Graduatoria delle domande

Ai fini della concessione dei finanziamenti gli STAPA-CePICA effettuano una graduatoria delle domande sulla base delle priorità e dei punteggi sopra menzionati, ed inviano, entro il 30 giugno successivo alla data di presentazione della domanda, all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, Settore IPA, due separati elenchi, contenenti rispettivamente:

- la graduatoria delle domande istruite con parere favorevole di ammissibilità al contributo;
- le domande istruite ritenute non ammissibili.

La comunicazione di diniego della domanda, va trasmessa al richiedente con lettera A.R. entro i successivi 30 giorni dalla fine dell'iter di istruttoria delle pratiche.



Il Settore IPA, successivamente al ricevimento degli elenchi di cui sopra, compila l'elenco delle domande ammesse agli aiuti formando una graduatoria regionale che provvederà ad approvare e, ad inviarla all'Organismo pagatore. Lo stesso Settore provvederà ad avvisare i beneficiari entrati in graduatoria utile per i finanziamenti, mediante lettera raccomandata A.R. evidenziando, altresì, che tale adempimento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria della richiesta di aiuto e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine al pagamento del contributo da parte dell'Organismo pagatore.

Se le domande ammesse a contributo sono superiori alle risorse disponibili, i finanziamenti sono concessi in funzione della graduatoria regionale.

Le domande entrate positivamente in graduatoria con punteggio pari almeno a 2,5 e non finanziate in un esercizio, concorreranno a formare la graduatoria nell'esercizio finanziario successivo, con le altre domande presentate. In caso di presunta migliore variazione del punteggio, rimane nella facoltà del richiedente la riproposizione dell'istanza, tenendo presente che, in mancanza, conserverà il punteggio ottenuto dell'anno precedente.

Le istanze idonee, ma non finanziate, con punteggio inferiore a 2,5, dovranno essere ripresentate nell'esercizio finanziario successivo.

In caso di rinuncia a realizzare le opere o in caso di revoca da parte dell'Amministrazione, o ancora per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della graduatoria medesima.

12.4 Esecuzione delle opere e collaudi

I beneficiari delle domande ammesse a contributo, che intendono completare le opere nello stesso esercizio finanziario, devono realizzare le opere previste nel progetto e darne comunicazione, allo STAPA-CePICA competente per territorio, entro il 31 marzo successivo alla presentazione della domanda. In alternativa, le opere previste possono essere realizzate anche entro i due esercizi finanziari successivi, secondo le modalità meglio specificate nel successivo paragrafo 12.5.

Ai fini del collaudo il beneficiario dovrà presentare, a conclusione dei lavori eseguiti in modo definitivo o riferiti a ciascuna annualità del Piano, le fatture quietanzate così come riportato al paragrafo 11.3.

Gli STAPA-CePICA competenti per territorio, trasmettono all'IPA, entro il 30 aprile di ogni anno, gli elenchi dei collaudi effettuati ed il relativo esito, debitamente e conformemente approvati.

Il Settore IPA trasmette la graduatoria regionale approvata, ed eventualmente corretta dalle risultanze dei collaudi, entro il 15 maggio successivo all'organismo pagatore per la erogazione del contributo. Il regolamento comunitario in corso di adozione concernente modalità di applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo prevede all'art. 5 che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento. Inoltre, per la concessione degli aiuti comunitari si effettueranno il 100% dei controlli in azienda.

Se tutte le misure previste da un'azienda agricola o da un organismo associativo, come previsto nel piano, non sono realizzate entro le scadenze fissate, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto per i lavori eseguiti, sia nell'esercizio corrente, sia degli esercizi finanziari precedenti. Tuttavia, se oltre l'80% delle misure previste, è stato realizzato, entro le scadenze previste nel piano presentato, l'importo da rimborsare è pari al doppio dell'importo del contributo supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure previste.

12.5 Erogazione dei contributi

La liquidazione del contributo spettante è subordinata all'accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori previsti nel piano.

Il contributo può essere concesso anche anticipatamente alla realizzazione dei lavori condizione che:



- sia stipulata, a favore dell'AGEA, una polizza fideiussoria pari al 120% del contributo concedibile, da svincolarsi a collaudo eseguito;
- i lavori previsti nel piano siano già iniziati; tale condizione dovrà essere dichiarata dal beneficiario. La polizza fideiussoria viene svincolata a collaudo eseguito;
- i lavori devono essere completati, rendicontati e certificati entro i due anni successivi **dall'anticipazione delle somme spettanti**, comunque non oltre il 31 marzo;
- l'esecuzione dei lavori avvenga entro 2 anni dalla concessione dell'anticipazione delle somme spettanti;
- l'anticipo delle somme venga restituito qualora in fase di collaudo si accertasse che non tutte le misure previste dal piano, siano state realizzate da un'azienda o da un organismo collettivo.

12.6 Proroga e Varianti

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

12.7 Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione del presente Piano (campagna 2000/2001), le domande devono essere presentate entro il 30° giorno dalla pubblicazione del Piano sul B.U.R.C., pena la non accettazione delle domande.

Al fine di non subire riduzioni sulle assegnazioni previste per gli anni successivi alla durata del Piano, è indispensabile procedere ad una rapida approvazione e realizzazione dei progetti presentati. A tal fine, limitatamente al primo esercizio finanziario, l'accesso al contributo è possibile solo attraverso una stipula, a favore dell'AGEA, di una polizza fideiussoria pari al 120% del contributo concedibile, da svincolare a collaudo eseguito. Per l'erogazione del contributo il richiedente beneficiario deve comunque osservare le disposizioni previste al precedente punto 12.5.

12.8 Controlli sulle iscrizioni dei vigneti realizzati, ai rispettivi albi DOC ed agli elenchi delle vigne ad IGT

In qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale può effettuare i dovuti controlli per accertare la veridicità degli impegni assunti dal beneficiario del contributo.

Tutti i vigneti realizzati nell'ambito delle misure previste dal piano, devono essere obbligatoriamente iscritti ai rispettivi albi a Denominazione di Origine. A tal fine, gli STAPA-CePICA competenti per territorio, accerteranno se il beneficiario abbia iscritto il vigneto, entro il terzo anno dall'impianto, al rispettivo albo DOC o DOCG, oppure nell'elenco delle vigne ad IGT.

In caso di inosservanza delle disposizioni legislative e delle norme fissate nel Piano Regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, o di dichiarazioni mendaci, si richiamano le sanzioni previste dalle norme vigenti per chi fornisce falsa o mendace dichiarazione e/o produca false attestazioni, e le disposizioni dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99 in ordine alle modalità di controllo ed alla applicazione delle sanzioni. Il contributo, inoltre, può essere revocato.

Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda ai Capi 1, 2 e 4, del Regolamento CE n. 1227/2000 ed alla Delibera di G.R. n. 6349 del 12 dicembre 2000.



QUADRO DELLE PROCEDURE

FASE DELLA PROCEDURA	TERMINI DI SCADENZA
Presentazione delle domande agli STAPA-CePICA	15 aprile dell'esercizio finanziario precedente.
Istruttoria tecnico-amministrativa da parte degli STAPA-CePICA ed invio graduatorie al Settore IPA	30 giugno
Esecuzione delle opere ammesse a beneficio e comunicazione agli STAPA-CePICA	<ul style="list-style-type: none"> - il 31 marzo successivo alla data di presentazione della domanda. - In caso di anticipazione, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'anticipazione ricevuta.
Invio degli elenchi dei collaudi delle opere eseguite ed il relativo esito, al Settore IPA	30 aprile
Formazione della graduatoria regionale definitiva ed invio elenco dei beneficiari all'AGEA	15 maggio

N.B.: Le modifiche della presente 1^a revisione al Piano Viticolo Regionale, sono riportate in grassetto.

